

IN BREVE n. 004-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PRONTO IL 730/2013 PER I REDDITI DEL 2012

Con il provvedimento n. 5269/2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione da presentare nell'anno 2013 da parte dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Provv. 5269 del 17.1.2013 (documento 016)

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLE PARTI COMUNI

Domanda

Per fruire della detrazione Irpef sulle spese sostenute per la ristrutturazione delle parti comuni, quali documenti il condomino deve farsi rilasciare dall'amministratore?

Risponde A.Giordano

Relativamente agli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, l'Agenzia delle Entrate, con circolare del 1° giugno 1999, n. 122/E, ha chiarito che il condomino può fruire della detrazione Irpef per le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, se in possesso della certificazione dell'amministratore del condominio che attesti: di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione medesima; di essere in possesso della documentazione originale; la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n.122/E del 1.6.1999 al 4.7 e 4.8 (documento 017)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Domanda

Chi intende fruire della detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia quale documentazione deve conservare?

Risponde A.Giordano

Chi intende fruire della detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia deve conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i seguenti documenti:

1. le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, va resa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, indicando la data di inizio dei lavori e attestando la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
2. per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
3. ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
4. delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
5. in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
6. comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
7. fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
8. ricevute dei bonifici di pagamento (*cf*r provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011).

TIMBRATURA CARTELLINO PER COLLEGA ASSENTE

da DoctorNews del 22 gennaio 2013 - avv.E.Grassini

Il fatto

Il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di due dipendenti di un presidio ospedaliero imputati del delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici perché il fatto non sussiste. L'accusa era connessa alla circostanza per cui uno dei due dipendenti agendo su istigazione dell'altro passava alla timbratura il tesserino magnetico appartenente al collega momentaneamente assente, attestando falsamente la presenza alle 8.07, mentre l'ingresso di quest'ultimo alla sede di lavoro veniva accertato successivamente alle 8.18.

Il provvedimento assolutorio è stato impugnato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello competente.

Il diritto

Nel caso concreto viene a mancare un elemento essenziale della fattispecie di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, e, precisamente, la natura pubblica dell'atto compiuto dal pubblico ufficiale, in quanto la condotta di chi fa riportare sul cartellino marcatempo nella sua dotazione la presenza, non corrispondente alla realtà, sul proprio posto di lavoro, produce

effetti solo nell'ambito della sfera relativa al rapporto di diritto privato tra il dipendente ed il suo datore di lavoro.

Esito del giudizio

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

PRINCIPALI SCADENZE FEBBRAIO 2013

lunedì 4	- termine ultimo presentazione denuncia IMU 2012 - attenzione ai singoli regolamenti comunali
lunedì 11	- versamento tassa rifiuti studio (cartella esattoriale)
sabato 16	- versamento ritenuta IRPEF dipendenti mese di gennaio - versamento contributi INPS dipendenti mese di gennaio - versamento contribuzione INPS su redditi di lavoro autonomo e collaborazione professionale non a carattere medico del mese precedente - contribuenti IVA mensile - versamento IVA mese di gennaio (cod. 6001)
giovedì 28	- termine ultimo registrazione nuovi contratti di locazione immobili con decorrenza dal 1 del mese e versamento per taciti rinnovi dell'imposta annuale di registro (mod.F23 codice 115T per prima annualità, codice 112T per annualità successive alla prima e codice 114T per annualità derivanti da contratti prorogati dopo la scadenza) - annotazione registro IVA scheda carburante mese precedente o 4° trimestre - termine ultimo per la registrazione delle fatture di acquisto delle quali si è venuto in possesso nel mese precedente ovvero entro il termine per la liquidazione periodica - annotazioni periodiche (mensili) IVA - revisione presso la motorizzazione o officine autorizzate veicoli immatricolati nel mese di febbraio 2009 o con revisione febbraio 2011 - termine ultimo per il pagamento della tassa di possesso per i veicoli il cui bollo è scaduto a gennaio (autoveicoli fino a 35 Kw - termine ultimo per il rilascio ai lavoratori da parte del datore di lavoro come sostituto di imposta del mod.CUD per la certificazione dei redditi 2012 valido sia ai fini fiscali che previdenziali; nel CUD per l'ospedaliero vengono anche evidenziati i corrispettivi per l'attività libero-professionale intramoenia sui quali calcolare il contributo previdenziale Quota B del Fondo generale ENPAM

Gli adempimenti in genere (compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadere in un giorno festivo ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 1994 numero 330 convertito in legge 27 luglio 1994 numero 473 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

MEDICI DI FAMIGLIA A RISCHIO DI ESTINZIONE AL NORD

Si legge su DoctorNews del 21 gennaio 2013:

In un futuro prossimo, i medici di famiglia sono destinati a diventare una rarità, soprattutto nelle regioni del Nord dell'Italia. L'ipotesi, segnalata da Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), emerge dai dati dell'Ente nazionale di previdenza dei medici (Enpam): in Lombardia, per esempio, si stima che nel 2013 andranno in pensione 71 medici lombardi, 141 nel 2015, 180 nel 2016 e ben 598 nel 2021. «A fronte di non più di 90 medici che escono ogni anno dalle scuole di formazione» sottolinea Fiorenzo Corti, segretario regionale della Fimmg Lombardia. «*C'è una coda da smaltire*» chiarisce «*nella graduatoria dei medici che attendono di entrare nella convenzione, ma, una volta esaurita, siamo disponibili ad accogliere medici di famiglia del Sud, dove ci sono più medici sotto-occupati, oppure richiamare professionisti dall'estero*».

Dunque errata programmazione? Evviva

L'OBBLIGO DEL CANONE RAI È LEGATO ALLA RESIDENZA

da Sole 24 ore - risposta 224

D - Mia moglie abita con me, in Lombardia, ma ha la residenza in Liguria, in una casa di sua proprietà. Mia moglie è senza reddito, se non quello virtuale derivante dal possesso della casa ligure. È quindi a mio carico. Io, che pago regolarmente il canone tv per un televisore presente in casa mia, ho comprato un televisore e l'ho portato nella casa di mia moglie, in Liguria. Preciso che siamo in comunione di beni.

Per quest'ultimo televisore, mia moglie deve pagare l'abbonamento?

R - L'articolo 1, primo comma, del regio decreto legge n. 246/1938 dispone che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento Rai-Tv chiunque «detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni (...)». Trattasi di un'imposta sulla mera detenzione dell'apparecchio che prescinde quindi dall'uso effettivo del televisore, ovvero dalle emittenti televisive seguite o dall'utilizzo del televisore stesso per fini diversi.

Tale interpretazione è stata confermata nel tempo da autorevoli interventi tanto della Corte costituzionale (vedi sentenza n. 535/1988) quanto della Corte di Cassazione (vedi sentenza n. 8549/1993). Il parametro di riferimento per l'imputazione dell'imposta è la residenza, pertanto la mera detenzione dell'apparecchio da parte di uno dei coniugi all'interno dell'abitazione, da questi eletta come propria residenza, obbliga il coniuge stesso al pagamento regolare del canone Rai.

Pertanto, dal momento che, nel caso prospettato dal lettore, i coniugi risultano avere differenti residenze, qualora vi sia detenzione di apparecchi televisivi in ciascuna delle abitazioni, saranno dovuti due distinti abbonamenti Rai.

Tale obbligo non sussisterebbe laddove l'abitazione ligure fosse in comproprietà, potendosi in questo caso ritenere detto immobile come abitazione secondaria del coniuge già abbonato.

IL MINIMO CONTRIBUTI VO È SALITO A 20 ANNI

da Sole 24 ore - risposta 213

D - Mia cognata è nata nel 1952 e nel 1985 ha maturato 15 anni di contribuzione. Senza La riforma Fornero sarebbe andata in pensione nel 2014, a 62 anni.

Ora l'Inps le dice che non prenderà più la pensione, perché i 15 anni non sono più sufficienti, ma ce ne vogliono minimo 20. Ha capito bene?

Non avendo lei la possibilità di pagare i 5 anni mancanti, perde tutti i contributi? Può riavere daLl'Inps ciò che ha pagato? Se a fatica riuscisse a pagare i 5 anni mancanti, prenderebbe la pensione a 67 anni?

R - Purtroppo, con la legge di riforma delle pensioni, legge 214/2011, per accedere alla pensione di vecchiaia sono stati fissati dei limiti contributivi per tutti.

In pratica, per accedere a tale forma pensionistica sono necessari 20 anni di contributi e delle deroghe prima esistenti, come il caso di sua cognata, non si è più parlato. Infatti, l'Inps, con la circolare 35/2012, ha precisato che per la pensione di vecchiaia ci vogliono 20 anni di contributi.

I contributi versati, se non si raggiunge diritto a pensione, non vengono restituiti.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 35 del 14.3.2012 al punto 1.1.2 (documento 018)



La normativa precedente alla riforma Fornero prevedeva che per le cessazioni dal lavoro, avvenute prima del 1992, erano sufficienti 15 anni di anzianità contributiva all'età pensionabile per maturare il diritto ad un trattamento economico di pensione in relazione ai contributi versati.

Purtroppo ancora una volta non vengono rispettati i diritti acquisiti che rimangono solo come mere aspettative, troppo spesso disattese, cancellate e stravolte.

PENSIONATI e REDDITOMETRO

Di fronte al polverone suscitato dalle perplessità e proteste di molti contribuenti in pensione sul redditometro che prendendo in esame spese necessarie alla disabilità connessa all'età avrebbero fatto saltare i limiti di reddito consentiti dalla nuova procedura, l'Agenzia delle entrate con comunicato stampa fa presente che: *“i pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro che è uno strumento che verrà utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione 'spudorata', ossia quella ritenuta maggiormente deplorabile dal comune sentire. Si tratta dei casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto.*

A conferma di quanto detto, sia il chiarimento fornito nei giorni scorsi, ossia che già in fase di selezione, le posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno prese in considerazione; sia la convenzione annuale con il Ministero dell'Economia, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare ogni anno 35mila controlli utilizzando il redditometro. E' ovvio che l'azione sarà efficace se diretta a individuare casi eclatanti e non di leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso”.

Una unica parola -SPERIAMO-.

Sarebbe un atto di giustizia verso una categoria indifesa, in mezzo a molte difficoltà di vita, che a reddito fisso non può certamente evadere.

Il redditometro sarebbe una ulteriore vessazione verso coloro che hanno sempre fatto il loro dovere fiscale.

PICCONATE SULLE PENSIONI FUTURE

“Pensioni da fame con il crollo del Pil” lo dice Arcangelo Pirrello, presidente Epap.

Dunque, non solo picconate sulla perequazione automatica delle pensioni in essere che trasformano

in pochi anni le pensioni così dette di annata, in pensioni dannate per l'enorme perdita del potere di acquisto, diventando semplici numeri di valuta senza più alcun valore reale, ma anche l'aggancio della rivalutazione del montante, cioè delle contribuzioni versate dal lavoratore a valore corrente per la futura pensione, al Pil (tutte le pensioni a calcolo contributivo e nell'ENPAM Quota A del Fondo generale e del Fondo speciali dei convenzionati esterni) porta inesorabilmente ad un ulteriore impoverimento del trattamento economico del pensionato: nel 2001 il Pil era del 4,7%, poi via via sempre più basso sino ad arrivare al 3,3% nel 2009 e nel 2012, cioè l'anno appena passato, è dell'1,13% con una svalutazione ai dati Istat del 3%, peraltro ben inferiore a quella della vita corrente.

APERTURA DELLE CASSETTE DI SICUREZZA DEL DEFUNTO

Con la risoluzione 2/E del 24 gennaio 2013 l'Agenzia delle entrate chiarisce che il verbale del notaio o di un funzionario del fisco per la apertura delle cassette di sicurezza di un defunto non necessita della registrazione e scontano l'imposta di bollo in misura fissa.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione n. 2/E del 24.01.2013
(documento 019)**

SSN ITALIANO - SPESA TRA LE PIU' BASSE

La spesa sanitaria pubblica in Italia è inferiore a quella di Paesi come Germania, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo e Paesi Bassi.

A certificarlo è l'Istat nel quinto rapporto "Noi Italia: 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo".

La spesa sanitaria pubblica italiana è di circa 112 miliardi di euro, pari al 7,1 per cento del Pil e 1.842 euro annui per abitante.

Secondo i dati Ocse 2012, la spesa pubblica annuale pro-capite è pari a 2.359 dollari, contro i 3.061 della Francia e i 3.331 della Germania.

Secondo l'Istat, le famiglie contribuiscono con proprie risorse alla spesa sanitaria complessiva per una quota pari al 19,5%, con un contributo che ammonta a 909 euro per famiglia nel Mezzogiorno e a 1.163 euro nel Centro-Nord.

ANCORA UN NO DEI DATI SENSIBILI ON LINE

Il Garante delle privacy ribadisce che è vietato *-a tutti-* mettere on line informazioni sullo stato di salute, patologie o handicap di una persona (vedi provvedimenti 362/2012 e 369/2012 di ASL e Comune) ribadendo quanto previsto dal Codice della privacy all'articolo 22 e ripreso nelle Linee guida sulla pubblicazione di atti e documenti del 2 marzo 2011.

Sorge però un problema: in base all'articolo 124 del DL 267/2000 tutte le deliberazioni degli Enti locali e secondo il Consiglio di Stato (sentenza 1370 del 15 marzo 2006) anche le determinazioni vanno pubblicate all'albo pretorio....allora quid agendum?

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Linee guida del 2.03.2011
(documento 020)**

L'INTEGRATIVA SEMPRE AL PALO

Da una recente indagine del Censis per la Covip emerge la scarsa propensione degli italiani per un fondo pensione sia per l'esiguità delle risorse che per una limitata fiducia: il 41% degli interpellati su un campione di 2.400 lavoratori pubblici o privati afferma di non poterselo permettere, il 28% non crede alla bontà degli strumenti delle previdenza complementare, il 19% si ritiene troppo giovane per pensare a una pensione, il 9% preferisce lasciare il tfr in azienda.

Molti hanno anche remore ad avviare una previdenza complementare perché, con lavoro precario, hanno timore di non poi essere in grado di poterla pagare.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SULLE PENSIONI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Mentre la Feder.S.P.eV. Lombardia stava allestendo una informativa con le istruzioni per le procedure da adottare e i modelli delle istanze per richiedere la restituzione delle somme trattenute come contributo di solidarietà sui trattamenti di pensione superiori ai 90 mila euro, ecco una buona notizia: il Giudice unico della Corte dei Conti della Campania dott. Cassonetti ha emesso una Ordinanza (n. 254 del 20 luglio 2012 reperibile sul sito www.francoabruzzo.it e precisamente <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11173>), già pubblicata sulla G.U., di invio alla Corte costituzionale secondo la quale l'art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011 n. 111 violerebbe gli articoli 2, 3, 42, 53 e 97 della Costituzione e, pertanto, sarebbe illegittimo.

La Corte costituzionale il 23 aprile 2013 dovrà pronunciarsi in merito.

Va tenuto presente che già il balzello sulle retribuzioni dei lavoratori è stato dichiarato anticostituzionale e che solo per un vizio di forma la Corte costituzionale non ha potuto decidere per il contributo di solidarietà sulle pensioni, pur ritenendolo illegittimo.